

## **SOGGETTI OBBLIGATI**

Sono tenute al pagamento del diritto annuale (istituito con D.L. n. 786/81 convertito con modificazioni nella legge n. 51/82 e successive modifiche ed integrazioni, recepito dall'art. 18 della legge n. 580/93 e regolamentato dal D.M. n. 359/2001) tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle imprese, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno di riferimento.

**L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.**

### CASI PARTICOLARI:

Le imprese che trasferiscono la sede legale in altra provincia versano il diritto solo alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede al 1° gennaio 2020.

Importante è quindi non la data di inizio dell'attività nella nuova provincia, ma la data di iscrizione al Registro delle Imprese.